

Oasis, Agcom indaga su â??secondary ticketingâ?? per i tre concerti di Roma

Descrizione

default watermark

(Adnkronos) â?? Lâ??AutoritÃ per le Comunicazioni (Agcom) ha deciso di intervenire avviando accertamenti contro il fenomeno del â??secondary ticketingâ?? che sta interessando i tre concerti romani degli Oasis. In occasione dellâ??apertura della vendita dei biglietti per gli eventi del 26, 29 e 30 luglio 2027 allo Stadio Olimpico di Roma, il Codacons aveva rilevato sui siti di secondary ticketing prezzi tra i 5mila e i 7mila euro, che in alcuni casi arrivavano a sfiorare i 10mila euro a singolo biglietto, con un ricarico di oltre il 1.400% rispetto al prezzo ufficiale del biglietto piÃ¹ costoso, il â??Pre-Show Fan Experienceâ??, che da listino costa 651,36 euro.

Immediato lâ??esposto allâ??Antitrust e ad Agcom col quale lâ??associazione chiedeva alle due AutoritÃ di intervenire sanzionando gli illeciti a danno degli utenti e oscurando i siti coinvolti. Ora arriva la mossa dellâ??Agcom che, accogliendo lâ??esposto del Codacons, informa in una nota che, â??facendo seguito alla comunicazione in oggetto, con la quale codesta Associazione segnala condotte e iniziative verosimilmente riconducibili al fenomeno â??cd. secondary ticketingâ?? illecito con riferimento a tre eventi del gruppo musicale Oasis previsti presso lo Stadio Olimpico di Roma nei giorni 26, 29 e 30 luglio 2027 questa AutoritÃ ha avviato gli approfondimenti pre-istruttori ai sensi dellâ??art. 3 dellâ??Allegato A alla Delibera n. 410/14/Cons, del 29 luglio 2014 e s.m.i., recante â??Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegniâ??, con riferimento ai profili di competenza cosÃ¬ come individuati dal quadro normativo primario di riferimento e, segnatamente, dallâ??art. 1, comma 545 della Legge 232 del 2016â?².

La norma richiamata dallâ??AutoritÃ per le Comunicazioni Ã¨ quella secondo cui â??la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attivitÃ di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione Ã¨ punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con lâ??inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonchÃ©, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalitÃ stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi piÃ¹ gravi, con lâ??oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione Ã¨ stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. Lâ??AutoritÃ per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con lâ??AutoritÃ garante della concorrenza e del mercato si legge ancora nella nota â?? effettua i necessari accertamenti e interventi, agendo dâ??ufficio ovvero su

segnalazione degli interessati e comminando, se del caso, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente commaâ?•.

â??

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

default watermark

Data di creazione
Ottobre 31, 2026
Autore
redazione